

Unità di processo Affari generali e istituzionali

Decreto n. 1624 prot. n. 243070 del 30/12/2020

IL RETTORE

Visto il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Firenze, in particolare l'art. 36;

Visto il vigente Regolamento per l'Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Università degli Studi di Firenze;

Visto il vigente Regolamento di Ateneo sulle modalità di costituzione, funzionamento e gestione amministrativa dei Centri di Servizio;

Visto il vigente Regolamento di FUP (Firenze University Press), DR n. 575 del 19/07/2016;

Vista la bozza del Regolamento del Centro adeguato al nuovo *Regolamento di Ateneo sulle* modalità di costituzione, funzionamento e gestione amministrativa dei Centri di Servizio trasmessa con nota del 10 novembre u.s. prot. n.184037;

Visto il parere favorevole espresso dalla commissione affari generali nella seduta del 15 dicembre u.s. e le modifiche proposte al medesimo testo;

Visto il parere espresso dal Comitato Tecnico Amministrativo nella seduta del 16 dicembre u.s.;

Visto il parere del Consiglio di Amministrazione del 23 dicembre u.s. e la delibera del Senato Accademico del 22 dicembre u.s.,

DECRETA

È emanato il Regolamento di Firenze University Press.

Articolo 1 – Finalità

1. La «Firenze University Press» (FUP), Editrice e Centro di servizi editoriali dell'Ateneo di Firenze, costituita in Centro di Servizio ai sensi dell'art. 36 dello Statuto, di seguito denominata "Centro", è deputata a fornire servizi alle strutture scientifiche e didattiche



dell'Ateneo, con la pubblicazione in lingua italiana e/o lingua straniera di riviste scientifiche, di monografie attraverso collane dirette da Comitati scientifici internazionali, oltreché servizi di comunicazione specifica, finalizzati a promuovere e diffondere, sia a livello nazionale che internazionale, la ricerca, l'innovazione didattica, la comunicazione interna, il rapporto col territorio e l'immagine dell'Ateneo. Le pubblicazioni e la comunicazione avvengono in formato cartaceo e digitale, sia in "accesso controllato" (commerciale), che in accesso aperto" in armonia e collaborazione con le politiche dell'Ateneo.

Tutte le pubblicazioni scientifiche sono valutate e selezionate dal Consiglio editoriale del Centro attraverso un sistema di peer review.

- 2. Il Centro, collaborando con il Sistema Bibliotecario di Ateneo, promuove politiche di conservazione digitale delle pubblicazioni nonché di catalogazione e diffusione, anche ai fini didattici, di tutte le pubblicazioni digitali.
- 3. Il Centro svolge e favorisce attività di formazione e di tirocinio negli ambiti di propria competenza.
- 4. Fatti salvi i prioritari interessi della comunità scientifica e dell'utenza universitaria, il Centro può fornire servizi a Enti pubblici e a soggetti privati in conformità alle vigenti disposizioni regolamentari.

Art. 2 – Afferenza del Centro

- 1. Con provvedimento del Direttore Generale si definisce l'afferenza del Centro ad una delle Unità Organizzative di Ateneo che provvede alla gestione amministrativa-contabile del Centro. Il medesimo provvedimento del Direttore Generale individua la sua sede.
- 2. I rapporti tra la U.O di afferenza e il Centro vengono disciplinati, nel rispetto dello Statuto e dei Regolamenti di Ateneo, da un apposito protocollo. L'accordo potrà prevedere una o più deleghe di competenze gestionali da parte degli organi della UO di afferenza agli Organi del Centro e/o al Direttore Tecnico del Centro.

Articolo 3 – Organi

Sono organi del Centro:

- 1. il Presidente:
- 2. il Consiglio direttivo;
- 3. il Consiglio editoriale;
- 4. Il Direttore Tecnico.

Articolo 4 – Presidente

- 1. Il Presidente:
- a) convoca e presiede il Consiglio direttivo, di cui fa parte, e cura l'esecuzione delle relative delibere;
- b) promuove le attività istituzionali, nel quadro degli obiettivi generali fissati dal Consiglio direttivo e ne informa annualmente il Rettore:



- c) esercita i poteri e le funzioni amministrativo-gestionali che sono ad esso demandati in forza del protocollo di cui all'art. 2 comma 2;
- d) vigila sul funzionamento delle strutture e dei servizi, anche al fine di assicurarne il buon andamento:
- e) presenta al Consiglio direttivo la proposta di tariffario relativa allo svolgimento dei servizi a beneficio delle strutture dell'Ateneo e dei servizi effettuati in conto terzi;
- f) presenta al Consiglio direttivo, sentito il Consiglio editoriale, i piani editoriali e il programma delle attività di pubblicazione annuali, pluriennali e ordinari;
- g) dà esecuzione alle delibere del Consiglio direttivo o del Consiglio editoriale nell'ambito dei poteri ad essi delegati e disciplinati dall'accordo di cui all'art. 2 comma 2;
- h) riferisce alla struttura di afferenza sull'andamento complessivo della gestione amministrativa del Centro;
- i) adotta atti di competenza del Consiglio direttivo che siano urgenti e indifferibili, con espressa e puntuale indicazione dei motivi di urgenza e di indifferibilità, riferendone al Consiglio direttivo per la ratifica nella seduta immediatamente successiva;
- j) è consegnatario dei beni mobili del Centro;
- m) assume le funzioni di Dirigente e responsabile dell'attività da svolgersi ai fini della tutela della salute e della sicurezza del personale durante il lavoro in applicazione della normativa vigente in materia ed è responsabile dei servizi ai fini della protezione dei dati Personali ai sensi del GDPR;
- k) esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dalle leggi vigenti, dallo Statuto, dai regolamenti di Ateneo e dal protocollo d'intesa di cui all'art. 2 comma 2.
- 2. Il Presidente è nominato con decreto del Rettore fra i professori di ruolo e i ricercatori dell'Università di Firenze di adeguata competenza ed esperienza didattica e scientifica, su proposta motivata del Rettore approvata dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione.
- 3. Il Presidente dura in carica quattro anni ed è rinnovabile una sola volta consecutivamente. Ai fini della nomina è necessario che il docente assicuri un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato, prima della data di collocamento a riposo.
- 4. Il Presidente nomina fra i membri del Consiglio direttivo del Centro un Vice Presidente che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di impedimento o di assenza.

Articolo 5 – Consiglio direttivo

- 1. Il Consiglio direttivo promuove lo sviluppo e svolge funzioni di indirizzo e di coordinamento delle attività del Centro; esprime la volontà del Centro; esercita ogni atto espressione di autonomia amministrativa e gestionale, anche con rilevanza esterna, nell'ambito dei poteri che gli sono delegati dalla Struttura a cui afferisce e nei limiti stabiliti dall'accordo di cui all'art. 2 comma 2. In particolare:
- a) definisce gli obiettivi, le strategie, le priorità e le conseguenti politiche d'investimento e di attività, anche sulla base delle indicazioni del Consiglio editoriale;



- b) prospetta le esigenze di personale tecnico-amministrativo necessario al funzionamento del Centro:
- c) delibera la proposta di regolamento interno del Centro;
- d) provvede alla pianificazione strategica ed economica delle attività e dei servizi, verifica i risultati conseguiti e la qualità della produzione e dei servizi erogati;
- e) approva la proposta di tariffario relativa allo svolgimento dei servizi a beneficio delle strutture dell'Ateneo e dei servizi effettuati in conto terzi nell'ambito dei poteri che gli sono delegati dalla Struttura a cui afferisce e nei limiti stabiliti dall'accordo di cui all'art. 2 comma 2:
- f) approva la struttura del catalogo e le proposte editoriali avanzate dal Consiglio editoriale e i relativi contratti di edizione;
- g) delibera sui modelli di contratto di edizione secondo la normativa ed i regolamenti vigenti in materia di copyright e di "accesso aperto";
- h) propone, agli Organi di governo, sentito il Consiglio editoriale, l'acquisizione della proprietà di testate di periodici ai sensi del Regolamento delle Riviste scientifiche di Ateneo.
- 2. Il Consiglio direttivo nomina il Consiglio editoriale sulla base di criteri di competenza scientifico-editoriale e di rappresentanza delle aree di ricerca e di finalità didattiche dei dipartimenti e delle scuole dell'Ateneo.
- 3. Il Consiglio direttivo è composto:
- a) dal Presidente del Centro, che lo presiede;
- b) da almeno cinque membri appartenenti alle diverse aree di ricerca dell'Ateneo con specifica competenza in materia editoriale e organizzativo-gestionale, nominati dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo su proposta del Rettore, tra i professori e i ricercatori dell'Università degli Studi di Firenze;
- c) da un rappresentante delle politiche dell'"accesso aperto" indicato dal Rettore;
- d) dal rappresentate d'Ateneo per la "Terza missione" indicato dal Rettore;
- e) dal rappresentante del Sistema Bibliotecario di Ateneo indicato dal Rettore;
- f) dal Direttore tecnico;
- g) dal Responsabile amministrativo della Struttura di afferenza;
- h) da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo in servizio presso il Centro.
- 4. I membri sono nominati con decreto del Rettore. I membri eletti o indicati del Consiglio direttivo restano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta consecutivamente. Ai fini della nomina è necessario che i membri eletti o indicati del Consiglio assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato, prima della data di collocamento a riposo.
- 5. Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente almeno tre volte l'anno e in tempo utile per gli adempimenti discendenti dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità. Ulteriori convocazioni possono essere effettuate su iniziativa del Presidente o a seguito di richiesta scritta di almeno un terzo dei membri, con l'indicazione dei punti da mettere all'ordine del giorno.



- 6. La partecipazione alle riunioni del Consiglio direttivo non può costituire oggetto di delega.
- 7. Al Consiglio direttivo del Centro si applicano le norme per il funzionamento degli organi previsti dall'articolo 48 dello Statuto, nonché le norme in tema di diritto all'informazione di cui all'articolo 6 dello Statuto. I verbali delle adunanze del Consiglio direttivo e i relativi atti istruttori sono pubblici.

Articolo 6 – Consiglio editoriale

- 1. Le pubblicazioni ed i piani annuali, pluriennali e ordinari delle attività di pubblicazione e di diffusione sono proposti al Consiglio direttivo dal Consiglio editoriale. Il Consiglio editoriale contribuisce all'individuazione degli obiettivi e delle strategie editoriali complessive del Centro, nonché al reperimento degli autori e delle collaborazioni scientifiche.
- 2. In particolare il Consiglio editoriale:
- a. formula le proposte delle pubblicazioni ordinarie secondo la programmazione annuale stabilita dal Consiglio direttivo;
- b. stabilisce le attività di referaggio e consulenza scientifica che ritenga opportune ai fini delle pubblicazioni;
- c. formula proposte in merito ai criteri delle collane e alla struttura del catalogo;
- d. approva la composizione dei Comitati scientifici e i responsabili scientifici delle collane e delle riviste.
- 3. Il Consiglio editoriale è composto:
- a. da un numero di membri, scelti tra i professori e i ricercatori dell'Ateneo, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del presente regolamento, nominati dal Consiglio direttivo, in numero non inferiore a dieci; possono far parte del Consiglio editoriale anche studiosi esterni all'Ateneo in misura non superiore al 20% dei componenti;
- b. da due studenti eletti da e fra i rappresentanti degli studenti nel Senato Accademico;
- c. dal Direttore tecnico, senza diritto di voto, con funzioni di supporto e di verbalizzazione.
- 4. Alle riunioni del Consiglio editoriale partecipa, senza diritto di voto, il Presidente del Centro.
- 5. Nella prima riunione, convocata dal Presidente del Centro, il Consiglio editoriale elegge un Presidente, scelto tra i suoi membri che siano professori e ricercatori dell'Ateneo, che presiede e convoca le riunioni del Consiglio editoriale, comunica al Consiglio direttivo le delibere assunte dal consiglio editoriale e rimane in carica quattro anni.
- 6. I membri del Consiglio editoriale durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta consecutivamente.
- 7. Il Presidente del Consiglio editoriale può invitare a partecipare alle riunioni del Consiglio editoriale, senza diritto di voto, i proponenti e studiosi di nuove attività e progetti.
- 8. Il Consiglio editoriale può articolarsi in comitati scientifici e disciplinari cui possono essere invitati ricercatori, esperti e consulenti.

Articolo 7 – Direttore tecnico



- 1. Il Direttore tecnico:
- a. fa parte del Consiglio direttivo;
- b. è responsabile del funzionamento tecnico del Centro e sovrintende ai relativi servizi tecnici;
- c. coordina le attività della struttura operativa esercitando i poteri ad esso delegati nei limiti dell'accordo di cui all'art. 2 comma 2;
- d. coordina le attività del personale tecnico in servizio presso il Centro nel quadro degli obiettivi generali fissati dal Consiglio direttivo;
- e. promuove l'aggiornamento del personale in servizio presso il Centro;
- f. propone l'aggiornamento tecnologico del Centro e collabora alla predisposizione del piano e dei programmi di sviluppo da sottoporre all'approvazione del Consiglio direttivo;
- g. coadiuva il Presidente in tutte le attività di competenza di quest'ultimo;
- i. stende il verbale delle riunioni del Consiglio direttivo e del Consiglio editoriale.
- 2. Il Direttore tecnico è nominato dal Direttore Generale dell'Ateneo, su proposta del Consiglio Direttivo, è scelto fra il personale di ruolo dell'Università appartenente all'area tecnica, secondo le norme vigenti al momento dell'assegnazione dell'incarico; deve essere in possesso dei requisiti ed esperienza professionali congrui con le specifiche finalità del Centro.
- 3. Resta in carica per quattro anni e può essere confermato.
- 4. Partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio editoriale.

Articolo 8 – Gestione amministrativo contabile

- 1. Le entrate del Centro sono costituite dai proventi delle attività editoriali e di quelle svolte in proprio, nonché dai trasferimenti deliberati dalla struttura di afferenza.
- 2. La gestione amministrativo contabile del Centro rimane sotto la responsabilità della Unità amministrativa di afferenza, ad eccezione dei poteri delegati dall'accordo di cui all'art. 2 comma 2 del presente regolamento, per i quali esercita la funzione di controllo di legittimità giuridico-formale e amministrativo-contabile delle attività del Centro, secondo quanto previsto dalle norme e dal Regolamento per l'amministrazione, finanza e contabilità dell'Università, nelle forme e nei modi previsti dallo stesso accordo.
- 3. I componenti degli organi del Centro, e quelli del Comitato editoriale, non hanno diritto ad alcun compenso.

Articolo 9 – Rinvio ed entrata in vigore.

- 1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda al *Regolamento di Ateneo sulle modalità di costituzione, funzionamento e gestione amministrativa dei Centri di Servizio* e al *Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità*.
- 2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sull'Albo di Ateneo.

Firenze, 30/12/2020

f.to Il Rettore

Prof. Luigi Dei